



COMUNE DI FRASCATI

Città Metropolitana di Roma Capitale

Piazza Marconi, 3 - 00044 - Frascati (RM) - Tel. +39 06941841 Fax: +39 0694184238
<http://www.comune.frascati.rm.it> e-mail: lavoripubblici@comune.frascati.rm.it

CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA SOSTA A PAGAMENTO NELLA CITTA' DI FRASCATI

CIG: _____

ER.02	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
--------------	--------------------------------------

**Il Responsabile Apicale del Servizio
LL.PP. Viabilità e Manutenzioni**

Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Riccardo Basili

INDICE

DEFINIZIONI

- ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE
 ART. 3 – UBICAZIONE DEI PARCHEGGI E NUMERO DEGLI STALLI A PAGAMENTO ART.
 4 - TARIFFE - ORARI - PAGAMENTI – ABBONAMENTI - ESENZIONI
 ART. 5 - GESTIONE ECONOMICA DEI PARCHEGGI E CANONE DI CONCESSIONE ART. 6 -
 ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
 ART. 7 - SEGNALETICA STRADALE
 ART. 8 - GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA E CARATTERISTICHE DEI SISTEMI
 UTILIZZATI
 ART. 9 - CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA ART. 10 - PERSONALE IMPIEGATO NEL
 SERVIZIO/CLAUSOLO SOCIALE
 ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO ART. 12 - RESPONSABILITA’
 ART. 13 – ASSICURAZIONI
 ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA
 ART. 15 - CONCESSIONE - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE
 ART. 16 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI ART. 17 - PENALI
 ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART. 19 - MODIFICA DEL CONTRATTO
 ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
 ART. 21 - AVVIO DELLA CONCESSIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL
 CONTRATTO
 ART. 22 - CONTROVERSIE
 ART. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA
 ART. 24 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E NORMATIVA ANTIMAFIA ART. 25
 - CODICE DI COMPORTAMENTO
 ART. 26 - RINVIO

ALLEGATI

EG01 ELABORATO GRAFICO E PLANIMETRICO



DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato Tecnico Speciale si intende per:

Aggiudicatario o Gestore o Concessionario: il soggetto aggiudicatario del Servizio oggetto del presente Capitolato;

Amministrazione Comunale o Comune o Ente o Ente concedente o stazione appaltante: il Comune di Frascati;

Canone o Aggio: percentuale delle somme incassate con l'applicazione delle tariffe applicate nello svolgimento della concessione;

Concorrente/i: il soggetto/i cui il Capitolato si rivolge fornendo tutte le informazioni, gli obblighi e le condizioni che lo stesso deve prendere in considerazione ai fini della formulazione dell'offerta;

Contratto: Contratto di Servizio stipulato tra l'Ente Concedente e l'Aggiudicatario scaturente dalla presente procedura di gara;

Gestore Uscente: l'attuale gestore del servizio in fase di affidamento con il presente Capitolato, sino al subentro dell'Aggiudicatario;

Nuovo Aggiudicatario: il soggetto che, alla scadenza del Contratto, subentrerà all'aggiudicatario a seguito di una nuova procedura/affidamento;

Parte o Parti: l'Ente Concedente o l'Aggiudicatario, o entrambi a seconda del contesto. **Servizio:** l'insieme dei servizi oggetto di affidamento di cui all'art. 1 del presente Capitolato;

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della concessione inerente il servizio di gestione dei parcheggi pubblici in superficie e in struttura, senza obbligo di custodia, sui quali la sosta è subordinata al pagamento di una somma, alle condizioni e alle tariffe fissate dal Comune di Frascati. La concessione comprende:

- la fornitura, installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli apparecchi per il controllo del pagamento della sosta (parcometri), che prevedono diverse modalità di pagamento (contanti, carte prepagate, carte di credito o app specifiche), e di sistemi multifunzionali di informazione agli utenti e sistemi elettronici da inserire sugli stalli per la segnalazione degli stalli occupati e liberi;
- il controllo sistematico e capillare della sosta nelle aree in concessione con effettuazione del servizio nelle fasce orarie e secondo il sistema tariffario determinato dall'Ente Concedente;
- il servizio di accertamento delle violazioni al Codice della Strada in materia di sosta dei veicoli nelle aree affidate in concessione mediante adeguata dotazione informatica per le funzioni di controllo da parte degli ausiliari della sosta, in quanto dipendenti del concessionario e nominati con decreto sindacale ai sensi dell'art. 12-bis del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gestione del rilascio degli abbonamenti mensili agli aventi diritto nonché agli utenti in possesso di requisiti specifici, ai quali sono applicate tariffe agevolate (residenti e/o autorizzati in ZTL);
- lo scassetto dei parcometri, la contabilizzazione dei contanti ed il loro versamento su un conto corrente dedicato;
- la gestione, per rendicontazione e bilancio, delle entrate derivanti dai pagamenti on line o mediante specifiche app nonché dalla vendita delle tessere e degli abbonamenti che dovranno confluire sul medesimo conto corrente;
- il monitoraggio delle entrate tramite sistema centralizzato interrogabile direttamente dall'Ente concedente;
- la fornitura, l'installazione e la manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, riferita al posizionamento dei parcometri e alla delimitazione degli stalli;



- la gestione dei parcheggi in struttura di Via Consalvi anch'essi operanti senza obbligo di custodia.

Sono in ogni caso comprese nella concessione tutte le prestazioni, le forniture, le provviste, le strutture e le strumentazioni, necessarie per garantire il servizio compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative ed organizzative previste dalla proposta tecnico-gestionale, redatta a cura del concessionario e presentata in sede di gara, che assume carattere vincolante quale parte integrante e sostanziale del contratto per la concessione del servizio.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

Il contratto di concessione, ai sensi dell'articolo 168 del d.lgs. n. 50/2016, avrà durata complessiva di anni 5 (cinque) a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio, previa sottoscrizione di apposito verbale da parte dei contraenti.

Dopo la stipula del contratto il concessionario avrà a disposizione 90 giorni per l'avvio effettivo del servizio, comprensivo dell'eventuale realizzazione della segnaletica orizzontale e verticale, dell'installazione dei parcometri e di esecuzione degli interventi necessari per la messa in esercizio dei parcheggi in struttura (sbarre elettriche, casse automatiche, colonnine per il rilascio dei ticket d'ingresso ecc., pannelli contenenti la messaggistica informativa ecc.).

Il mancato inizio entro i termini stabiliti sarà ragione sufficiente per l'attivazione delle penali previste nel relativo articolo del presente capitolato

In sede di redazione del verbale di consegna per l'attivazione della concessione il concessionario dovrà indicare per iscritto le generalità ed i contatti del proprio referente, al quale il RUP potrà rivolgere tutte le comunicazioni inerenti la concessione, le quali si riterranno ad ogni effetto come rivolte al gestore stesso. Nelle situazioni di emergenza o per segnalazioni di disfunzioni o variazioni il referente dovrà essere reperibile h24 ed attivarsi in relazione alle segnalazioni o richieste entro due ore dalla comunicazione.

Alla scadenza il concessionario è tuttavia tenuto alla prosecuzione del contratto agli stessi patti e condizioni e nei limiti delle prestazioni richieste dall'amministrazione, per il tempo necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

Al termine della concessione la stazione appaltante ha la facoltà di scegliere se acquisire o meno le opere e le attrezzature installate dalla ditta concessionaria quali: parcometri, segnaletica verticale, cartelli indicatori ecc.

ART. 3 – UBICAZIONE DEI PARCHEGGI E NUMERO DEGLI STALLI A PAGAMENTO

Le aree e le strutture interessate dal servizio oggetto del presente capitolato, localizzate nel Comune di Frascati, sono costituite da **n. 1.190** stalli a pagamento, come descritti e rappresentati nell'Allegato A del presente capitolato, di cui formano parte integrante ed essenziale.

Il Comune si riserva il diritto di:

- a suo insindacabile giudizio e previa adozione dei relativi atti, modificare nel corso della concessione le tariffe, i tempi di sosta, la superficie delle aree destinate a parcheggio a pagamento nonché le categorie di utenti aventi diritto all'esenzione dal pagamento, senza che ciò possa dar luogo ad alcuna pretesa economica da parte del concessionario;
- ridurre, ampliare o variare, in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, le aree adibite a parcheggio per esigenze di carattere pubblico o motivi legati alla trasformazione del territorio o organizzativi legati all'offerta della sosta cittadina, o per scelte dell'Amministrazione Comunale, per es. in conseguenza dell'adozione di piani del traffico e simili, o a seguito di interventi di manutenzione



straordinaria, o in via temporanea per manifestazioni organizzate e/o patrocinate dal Comune o comunque autorizzate dalle competenti Autorità In caso di ampliamento la Ditta dovrà provvedere alla posa di nuovi parcometri, alla realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale e alla gestione delle nuove aree sosta a pagamento. Per tutte le situazioni descritte la Ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna pretesa economica nei confronti del Comune né chiedere la modifica della percentuale del canone di concessione;

- sospendere, modificare o interdire la sosta nelle aree destinate al parcheggio a pagamento al fine di permettere l'esecuzione di lavori privati di manutenzione o di nuove opere o la realizzazione di lavori pubblici o in occasione di manifestazioni o eventi di interesse pubblico (festa patronale, concerti, processioni, cortei, scioperi, manifestazioni politiche ecc.) o per ragioni di ordine e sicurezza pubblica ravvisati dalla competente Autorità, senza che il concessionario possa pretendere alcuna forma di compensazione in relazione al minore servizio reso.

ART. 4 - TARIFFE - ORARI - PAGAMENTI – ABBONAMENTI - ESENZIONI

La sosta a pagamento è disciplinata dall'art. 5 del vigente Regolamento per la sosta nei parcheggi blu a pagamento e per l'accesso nelle zone a traffico limitato ed in particolare il pagamento della sosta è in vigore tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e dalle 14,30 alle 20,00, nei limiti e nelle forme di cui agli articoli successivi e di eventuali specifici provvedimenti amministrativi.

Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione Comunale di disporre il prolungamento dell'orario di vigenza della tariffa oraria, fino alle ore 24, anche limitatamente ad alcune zone della Città.

Le Fasce orarie e le tariffe sono state stabilite dall'Amministrazione, le attuali tariffe vigenti sono state approvate con Delibera di giunta Comunale n. 30 del 08/03/2022, Suddivise in:

1^FASCIA	TARIFFA
Piazza Roma	dal lunedì alla domenica € 1,50/ora di sosta con tariffa minima € 0,80
Piazza San Pietro	
Piazza del Gesù	
Piazza Marconi	
Piazza Mazzini	
Piazza Montegrappa	
Piazza Bambocci	
Piazza Paolo III	
Via S.G.Calasanzio	
Via Armando Diaz	
Via Senni	
Corso Italia	
Via Vincenzo del Grande	
Via Annibal Caro	
Via Ludovico Micara	
Via Regina Margherita	
Via S.Lucia Filippini	
Via Duca D'Aosta	



2^FASCIA	TARIFFA
Via Borgo San Rocco	€ 0,50/ora di sosta dal lunedì alla domenica tariffa minima € 0,50 Al raggiungimento di € 4,00 si applica la lunga sosta consentita fino alle ore 20.00.
Via A.Mamiani	
Largo Pentini	
Via F.Ferri	
Via Massimo D'Azeglio	
Via Principe Amedeo	
Area di parcheggio in Via San Francesco D'Assisi	
Parcheggio Via E. Consalvi	€ 1,00/ora con tariffa minima € 1,00. Al raggiungimento di € 4,00 si applica la lunga sosta consentita fino alle ore 20.00. Gratuito nelle aree scoperte per i residenti previa richiesta per una autovettura a nucleo abitativo e per le auto elettriche/ibride

Risulta attualmente vigente il prolungamento dell'orario stabilito con Deliberazione di Giunta Comunale n 180 . del 15.12.2022 che prevede nelle aree di sosta ricadenti nella 1^ Fascia, dal 1 Maggio al 30 Settembre l'orario di tariffa prolungato fino alle 22.00 tutti i giorno compresi i festivi;

Le agevolazioni sono disciplinate dall'art.9 del vigente Regolamento
“ad ogni nucleo abitativo, con esclusione di coloro che sono già titolari di permessi di tipo A e B, è consentito acquistare delle tessere elettroniche a scalare, di valore nominale non superiore ad € 300,00 nell'anno, ad un prezzo ridotto del 50%, oltre il costo di produzione della tessera stessa.

La tessera dà diritto alla sosta in tutti i parcheggi della città, con esclusione di Piazza Roma, Piazza San Pietro, Piazza del Gesù, Piazzale Sandro Pertini, V.le Vittorio Veneto (nel tratto compreso tra Via Senni e Via Letizia Bonaparte) e Via Antonio Mancini (in quanto area soggetta a specifico contratto con Metropark - RFI come area di scambio).”

- Gli abbonamenti sono disciplinati dall'art. 14 del Regolamento Comunale

“Gli abbonamenti potranno essere concessi fino ad una percentuale massima del 20% rispetto al numero totale degli stalli a pagamento ricadenti all'interno delle zone a tariffa minima Gli abbonamenti sono concessi a seguito di bando annuale dovutamente pubblicizzato, a coloro che svolgono in modo continuativo un'attività lavorativa in uno dei settori con sosta a pagamento e che non siano residenti nei settori a pagamento e che non abbiano nel proprio nucleo familiare un titolare di permesso di tipo C. (permesso di tipo C sono rilasciati per le autovetture a propulsione ibrida ai residenti nel territorio comunale, nel numero di uno a nucleo abitativo, anche in aggiunta ai permessi di tipo A e B, e danno diritto alla sosta gratuita in tutte le aree a pagamento a tariffa minima;) ...omissis.....”

“L'abbonamento dà diritto alla sosta nei soli giorni feriali, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,30 e dalle ore 14,30 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,30.....omissis.....”

“L'abbonamento non dà diritto all'aggiudicazione di uno stallo di sosta e non sarà addebitabile alcuna responsabilità al Comune, né al soggetto gestore per difficoltà nel reperimento di posti auto nell'area di parcheggio assegnata.....omissis”.

- Sono esentati dal pagamento secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento Comunale:
 - *I mezzi di soccorso e delle Forze dell'Ordine;*



- *I veicoli funzionali all'esercizio delle funzioni tecniche di società erogatrici di servizi pubblici o di interesse cittadino (Enel, Telecom, Italgas, Acea, Gestore Servizio Rifiuti, S.T.S., ecc.);*
- *I portatori di handicap muniti di regolare contrassegno di cui all'art. 381, commi 2 e 3 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, art. 12, comma 3 del D.P.R. 503/96. I soggetti muniti di tale regolare contrassegno hanno diritto alla sosta negli stalli a pagamento di qualsiasi settore;*
- *I mezzi delle pubbliche Amministrazioni centrali e locali;*
- *I motocicli negli appositi spazi delimitati da segnaletica orizzontale bianca, individuati in modo omogeneo all'interno delle aree con parcheggi a pagamento;*
- *Le autovetture a propulsione elettrica all'esterno della perimetrazione ZTL indipendentemente dall'attivazione della stessa;*
- *Le autovetture a servizio del personale medico in visita domiciliare mediante esibizione di apposito cartellino indicante "medico in visita" e disco orario. La sosta gratuita è consentita per un'ora.*

ART. 5 - GESTIONE ECONOMICA DEI PARCHEGGI E CANONE DI CONCESSIONE

La controprestazione dell'Ente concedente a favore del concessionario consiste nel garantire il diritto di quest'ultimo di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente gli introiti del servizio, derivanti dal pagamento delle soste a mezzo parcometri e/o altro mezzo di controllo nel rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato.

Per somme incassate devono intendersi sia quelle rinvenienti dai parcometri, sia tutte le altre eventualmente introitate con altri sistemi gestiti dalla ditta affidataria, compresi gli introiti derivanti da abbonamenti, schede prepagate, bonifici, carte di credito, ecc., con esclusione degli introiti derivanti dalle sole contravvenzioni, che rimangono di esclusiva competenza del Comune.

Il gestore non è tenuto al versamento della TOSAP o TARI sulle aree di parcheggio in superficie né sugli spazi occupati dalle altre attrezzature per la gestione del servizio, poiché le aree pubbliche restano nella piena disponibilità dell'Ente, il quale, su di esse, esercita i poteri autoritativi suoi propri.

All'avvio del servizio il concessionario dovrà attivare un conto corrente dedicato presso la filiale bancaria della tesoreria comunale, nel quale dovranno transitare tutte le somme inerenti la concessione per quanto riguarda sia le operazioni di scassetamento che gli abbonamenti e pagamenti on line e dovrà consegnare al RUP le credenziali inerenti tale conto corrente con autorizzazione non dispositiva in modo che lo stesso possa provvedere alle eventuali verifiche di congruità dichiarate dal gestore.

La raccolta degli incassi dovrà essere documentata con report mensili, dai quali dovranno risultare oltre agli incassi delle operazioni di "scassetamento" dei parcometri, le somme incassate dagli eventuali abbonamenti emessi o mediante qualsiasi altro sistema ricollegabile o meno ai parcometri (schede prepagate, riscossione tramite parcometro con tessere dedicate, carte di credito ecc.), risultante dall'offerta proposta dalla Ditta Concessionaria ed accettata dal Comune.

Il canone annuo concessorio da corrispondere al Comune concedente sarà dato dalla somma di una quota fissa pari ad € 600.000,00 e da una quota variabile derivante dall'offerta di gara, esclusivamente in aumento, espressa nei termini di percentuale unica sugli incassi totali derivanti dalla concessione, al netto dell'I.V.A., partendo dalla base minima del 10%, che sarà indicata nel bando/disciplinare di gara.

Tale percentuale, offerta in sede di gara, ha valore per tutta la durata della concessione, compresa l'eventuale proroga finale.

Il canone concessorio così determinato dovrà essere versato trimestralmente al Comune concedente entro il giorno quindici del mese successivo a quello a cui si riferisce la riscossione.

In caso di ritardato versamento superiore a quindici giorni dalla scadenza del pagamento del canone di concessione, il Comune avrà diritto agli interessi legali calcolati da tale scadenza fino alla



data di effettivo pagamento. Qualora il ritardo si protragga per cause imputabili al gestore ovvero questi non osservi per negligenza i patti contrattuali, il Comune potrà diffidare il gestore stesso a provvedere al pagamento o alla regolarizzazione del servizio, assegnandogli all'uopo un termine perentorio e comunque applicando in ragione dell'entità del ritardo le penali previste nel successivo art. 17. Scaduto questo termine senza che il gestore abbia ottemperato alle ingiunzioni intimategli, il Comune incamererà, oltre quanto dovuto a titolo di risarcimento e/o danno e di penale, anche la cifra di cui ha intimato il pagamento nonché la cauzione di cui al successivo art. 13, e potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Non è ammesso in nessun caso il pagamento della sosta "brevi manu" neanche nella situazione di momentanei guasti ai parcometri.

Ogni acquisto di abbonamento, eventuali schede prepagate, operazioni di incasso non in contanti dei parcometri deve avvenire direttamente sul conto corrente sopra indicato.

Le operazioni di "scassetamento" dei parcometri devono essere eseguite dal gestore in piena autonomia con cadenza differenziata per le zone in base alla redditività di ogni parcometro con l'ausilio di ditte specializzate nel trasporto valori o con proprio personale.

Al termine dello scassetamento il gestore dovrà provvedere alla contabilizzazione degli incassi in contanti, al loro confezionamento ed al trasporto e versamento sul conto corrente dedicato.

Resta inteso che è onere ed obbligo del concessionario provvedere a coprire ogni evento di furto e danneggiamento dei parcometri da idonea polizza assicurativa.

Il concessionario, in qualità di soggetto riscossore in nome e per conto del Comune, è qualificabile quale agente contabile ai sensi dell'art. 93 comma 2 del d.lgs. n. 267/2000 e pertanto è soggetto agli obblighi di cui all'art. 233 dello stesso decreto.

ART. 6 - ONERI E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario assume tutti gli oneri di gestione del servizio ed in particolare dovrà assicurare le seguenti prestazioni:

- a) l'aggiornamento entro 3 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto dei software dei 15 parcometri come descritti nel censimento evidenziato nell'elaborato "ER01 Relazione Tecnica", oltre la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli apparecchi esistenti per il controllo del pagamento della sosta, è compresa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi apparecchi;
- b) l'installazione di una cassa automatica entro 3 mesi dall'aggiudicazione dell'appalto per il pagamento delle integrazioni così come previsto dal Regolamento Comunale, da posizionare in accordo con l'amministrazione Comunale;
- c) l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei nuovi apparecchi eventualmente offerti in sede di gara per il controllo del pagamento della sosta, da distribuire, nella misura minima di 1 ogni 30 stalli e comunque di almeno 1 per ogni strada; è compresa la fornitura di tutto il materiale di consumo necessario per il corretto funzionamento degli stessi apparecchi;
- d) la fornitura di un numero di parcometri di riserva non inferiore a 2 (due) da conservare in magazzino ed utilizzare in caso di necessità;
- e) la fornitura, l'esecuzione, l'installazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica orizzontale e verticale, a norma del Codice della Strada, contenente l'indicazione delle aree di parcheggio, degli orari e dei parcometri con le relative spiegazioni in ordine alle tariffe applicate. Il primo intervento di realizzazione della segnaletica orizzontale avverrà all'inizio della concessione e lo stesso dovrà essere ripetuto, obbligatoriamente, all'inizio di ogni stagione primaverile.
- f) la prevenzione e l'accertamento di violazioni in materia di sosta dei veicoli nelle zone oggetto della



concessione mediante ausiliari del traffico;

g) l'idonea assistenza ed informazione agli utenti del servizio attraverso una sede propria del concessionario da istituire nell'ambito urbano della città di Frascati, che potrà essere individuata tra i locali disponibili di proprietà dell'Ente Comunale siti in Piazza Marconi con corresponsione di un canone annuo così come definito nell'elaborato ER03 Calcolo della Spesa;

h) il compimento di tutte le attività finalizzate alla pubblicizzazione del servizio, ivi compresa l'esposizione visibile per gli utenti delle tariffe del parcheggio e l'indicazione degli orari e delle modalità di pagamento;

i) il prelievo dei corrispettivi, consistente nella rimozione periodica dei contenitori sigillati delle monete, nello svuotamento degli stessi, nella verifica e contabilizzazione delle somme introitate sulla scorta degli estratti conto o abbonamenti emessi dagli apparecchi, e la ricollocazione presso ogni apparecchio dei contenitori vuoti;

j) l'assunzione delle spese di trasporto delle attrezzature fino a Frascati nonché tutte le spese necessarie alla loro installazione, scavi e ripristini compresi, nulla escluso;

k) l'installazione e realizzazione delle attrezzature (parcometri, segnaletica verticale e orizzontale) nei luoghi che saranno indicati dagli atti progettuali di gara del concessionario e sotto la direzione del RUP;

l) la garanzia che nessun impianto, per ragioni di guasto, rimanga non funzionante per una durata maggiore alle 24 ore (ventiquattro) dal momento della comunicazione che avverrà o da parte degli stessi Ausiliari della Sosta, propri dipendenti, o da parte del Comando di Polizia Locale con l'obbligo da parte del personale della ditta aggiudicataria specializzato per la riparazione, di procedere alla risoluzione entro le ore sopra stabilite e alla sostituzione delle apparecchiature, che risultino non più riparabili sul posto, con altre uguali a quelle in avaria;

m) la fornitura di materiale di consumo per tutta la durata della concessione, consistenti in rotoli di carta/ticket personalizzati per i parcometri;

n) lo svolgimento del servizio mediante la propria organizzazione e l'utilizzo di capitali, personale e attrezzature proprie. In tutti i rapporti con i terzi relativi a contratti di servizi e forniture concernenti la gestione del servizio non dovrà essere menzionato il Comune, il quale pertanto è esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura derivante dai rapporti stessi.

o) l'assunzione di ogni onere e responsabilità per danni provocati a persone o cose durante lo svolgimento del servizio e/o a causa dello stesso, tenendo indenne l'Amministrazione ed il suo personale da ogni e qualsivoglia responsabilità sia penale che civile derivante dalla concessione. In ogni caso il Comune non è responsabile per furti o danni agli apparecchi e alle attrezzature collocate sulle aree di sosta o nei parcheggi in struttura né per danni provocati a terzi in conseguenza della gestione della sosta a pagamento

p) l'obbligo di mantenere in perfetto stato di pulizia, decoro e sicurezza le aree di sosta;

q) l'obbligo di mantenere in perfetto stato di funzionamento, decoro e pulizia le strutture destinate a parcheggi coperti nonché garantire l'apertura, la pulizia e l'accesso al pubblico ai bagni presenti nei parcheggi coperti;

r) l'assunzione dell'onere dell'ordinaria manutenzione dei parcheggi in struttura e dei relativi impianti ed attrezzature, inclusi gli impianti destinati a garantire le condizioni di sicurezza della struttura. Le strutture, gli impianti e le attrezzature utilizzate dovranno essere mantenute costantemente in stato di piena fruibilità e il concessionario dovrà provvedere a periodiche manutenzioni, alla sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature e delle componenti soggette a logorio ed obsolescenza;

s) l'obbligo di attrezzare idonei uffici, garantendone il mantenimento per tutta la durata contrattuale; gli uffici dovranno possedere i requisiti di sicurezza, funzionalità ed accessibilità. Detti locali saranno assunti dalla ditta aggiudicataria come domicilio e dovranno essere provvisti di collegamento telefonico ed internet ed attrezzati e dotati di personale per consentire agli utenti ogni possibile



assistenza;

- t) l'obbligo di attivare le utenze per l'esercizio delle apparecchiature per il controllo del pagamento della sosta, i cui oneri di consumo restano a completo carico della ditta aggiudicataria. Sono a carico del concessionario tutti i contratti di fornitura dei servizi (acqua, energia elettrica, gas, telefono) nonché tutti gli adempimenti in materia di prevenzione incendi (es. voltura del certificato e intestazione dei contratti di manutenzione). Al termine della concessione le strutture, i relativi impianti e le attrezzature vengono restituite nella piena disponibilità del Comune nelle migliori condizioni di manutenzione;
- u) l'obbligo di effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavoro pongono a carico della ditta aggiudicataria, nonché l'assolvimento di tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- v) l'assunzione di ogni onere per eventuali imposte dovute in base sia alle normative riguardanti la materia, vigenti ed emanate nel corso del periodo di durata della concessione, sia a quanto previsto dalla vigente regolamentazione comunale. Il concessionario dovrà inoltre farsi carico di ogni onere fiscali derivante dalla gestione del servizio oltre che delle spese relative, rispondendo in proprio di eventuali omissioni;
- w) l'obbligo di ottemperare prontamente e compiutamente alle disposizioni e agli ordini attinenti a modalità operative e a quanto occorre per la corretta attuazione del servizio, che saranno, ove del caso, impartite dagli uffici e dagli organi comunali;
- x) l'obbligo di assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015 n. 81.

ART. 7 - SEGNALETICA STRADALE

E' a carico della ditta aggiudicataria la fornitura, l'installazione, la messa in opera e la costante manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale, conformemente alle norme del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione). La segnaletica dovrà essere ben visibile agli utenti, deve riportare la ragione sociale del gestore, gli orari e le tariffe in vigore all'interno delle aree di sosta a pagamento,

La segnaletica stradale verticale ed orizzontale dovrà essere realizzata a cura del concessionario e dovrà essere completamente installata entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. Il servizio potrà iniziare solo previa verifica della completa installazione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, che dovrà risultare da un verbale di sopralluogo congiunto tra il RUP e il concessionario.

Il concessionario è tenuto ad effettuare il ricalco della segnaletica stradale orizzontale a cadenza annuale. In caso di comprovate necessità, l'Ente concedente potrà intimare il ricalco della segnaletica anche in anticipo rispetto alla scadenza.

Nel caso di inadempienza nel mantenimento del decoro e del rispetto delle normative vigenti inerenti la segnaletica orizzontale e verticale, il RUP provvederà a diffidare il concessionario, esclusivamente via PEC, ad adempiere entro 7 (sette) giorni. In caso di ulteriore inerzia provvederà il Comune esercitando l'azione sostitutiva e di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria inadempiente cui sarà applicata una decurtazione degli introiti spettanti. La segnaletica che la ditta aggiudicataria installerà nei vari parcheggi, alla scadenza del contratto, rimarrà di proprietà dell'Amministrazione Comunale, con l'obbligo per la ditta di consegnarla in perfetta efficienza.

La segnaletica stradale costituisce elemento caratterizzante e fondante il rapporto contrattuale tra il concessionario ed il Comune, sia per la fondamentale funzione di informazione all'utenza, sia per l'incidenza che può avere sul decoro urbano. Il concessionario, pertanto, è tenuto a mantenere,



adeguare e sostituire la segnaletica su disposizione del RUP.

Oltre alla segnaletica verticale, il concessionario dovrà provvedere all'installazione di ulteriore segnaletica informativa, al fine di ottimizzare la viabilità nei parcheggi e l'informazione all'utenza.

ART. 8 - GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA E CARATTERISTICHE DEI SISTEMI UTILIZZATI

Parcometri

Tutti i parcometri proposti e installati dovranno essere dello stesso tipo e modello, nuovi di fabbrica, mai utilizzati in alcuna delle loro parti e dovranno possedere le seguenti caratteristiche tecniche minime o equivalenti:

1. Omologazione del Ministero LL.PP. e rispondere a tutto quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285 del 30.04.1992 e dal Regolamento di Attuazione (DPR 495 del 16.12.1992), e dalle eventuali disposizioni sopravvenute;
2. Rispondenza alla normativa CEI 114-1 e s.m.i. ed alla normativa UNI EN 12414;
3. Conformità alle previsioni del d.lgs. n. 476/92 che recepisce la direttiva 92/31/CE modificante la direttiva 89/336/CE, relativa alla compatibilità elettromagnetica;
4. Robusta struttura in acciaio ad alta resistenza rivestita con congruo spessore atto a migliorare le caratteristiche anti graffiti, anti UV, invecchiamento della verniciatura e di corrosione delle lamiera, linea estetica riconoscibile e visibile anche da lontano ma elegante e discreta tale da potersi inserire anche nel contesto del centro storico di Frascati;
5. Pannello di istruzioni per l'uso; predisposizione delle funzioni con logica ergonomica per facilitarne l'uso e il facile apprendimento;
6. Chiusura con chiavi di sicurezza;
7. Stampante termica dotata di taglierina auto affilante incorporata. Il biglietto dovrà riportare le informazioni in lingua italiana ed essere perfettamente leggibile anche a distanza;
8. Accettazione del pagamento mediante moneta euro nei tagli da 5 centesimi di Euro a 2,00 Euro e mediante tessere a micro-chip circuito VISA, MasterCard, Vpay, bancomat ecc., tessere prepagate, tessere a tecnologia NFC con sensori di prossimità ed a mezzo SMS (telefonia cellulare);
9. Emissione di biglietti riportanti i seguenti dati:
 - a. Numero progressivo;
 - b. Numero di targa;
 - c. Ora e data di emissione;
 - d. Ora e data di scadenza della sosta;
 - e. Importo pagato;
 - f. Indicazione di porre il biglietto all'interno della vettura ben visibile dall'esterno;
 - g. Eventuali messaggi/informazioni programmabili a piacere.
10. Impostazione multilingue a pulsante per visualizzazione e stampa fino a 5 lingue
11. Programmazione di ogni tipo di tariffe differenziate: una tariffa oraria, più tariffe speciali (es.: giornaliera, abbonamento settimanale, mensile varie tipologie) con possibilità di selezione tramite pulsante (o più pulsanti) e visualizzazione su display di almeno 4 piani tariffari differenziati;
12. Fessure per tutte le monete protette contro l'introduzione di corpi estranei;
13. Pagamento effettuabile in qualsiasi momento ma con decorrenza dall'inizio dell'orario in cui è previsto il pagamento;
14. Eventuali cambi tariffe devono poter essere eseguiti in maniera rapida tramite PC;
15. Cambio ora legale / solare in modo automatico;
16. Scomparto apposito all'interno del quale l'utente ritira il biglietto al fine di costituire protezione dagli agenti atmosferici;



17. Notevole resistenza agli agenti atmosferici e agli atti vandalici. Temperatura di funzionamento da -10 a + 50°C;
18. Sistema di auto diagnosi guasti: il fuori servizio, la riserva carta e la riserva batteria devono essere segnalati. L'individuazione della causa di fuori servizio o malfunzionamento deve essere facilitata dalla stampa di codici sul ticket gestione;
19. Modulo di trasmissione dati in modalità GSM, GPRS o ADSL; georeferenziazione del parcometro;
20. Alimentazione con pannello solare integrato sul parcometro protetto dagli atti vandalici. Tale pannello non deve essere rotabile ma fisso onde evitare eventuali atti vandalici;
21. Una batteria tampone presente sulla scheda madre al fine di preservare i dati, in caso di mancata alimentazione o in qualsiasi caso di guasto;
22. Cassa blindata (cassaforte) per contenere la cassetta raccogli monete e proteggerla da eventuali tentativi di furto, dotata di serratura di sicurezza supplementare che eviti la manipolazione da parte di chiunque non sia autorizzato e munito di chiave. Gli addetti alla manutenzione possono accedere solo alla parte elettronica con chiave separata;
23. Selettore - verificatore elettronico capace di accettare monete di diverso taglio in corso legale;
24. Rotolo ticket di grande capacità (circa 6000 biglietti) con utilizzo di carta termica neutra che consenta la programmabilità della macchina per stampare intestazioni, messaggi informativi o pubblicitari, ubicazione parcheggio;
25. Display alfanumerico - multilingue - a cristalli liquidi e retro illuminazione automatica nelle ore notturne;
26. Targa con informazioni su tariffe, orari ed istruzioni per utilizzo accessori;
27. Semplicità negli interventi di manutenzione e sostituzione (stampante, taglierina, selettore monete, CPU);
28. Il ticket gestione, stampato in occasione del prelievo denaro deve contenere le seguenti informazioni:
 - a. Incassi totali denaro e tessera progressivi e non azzerabili;
 - b. Numero dei biglietti emessi (non azzerabile);
 - c. Numero progressivo riscossione denaro con data ed ora;
 - d. Importi totali denaro e tessera relativi alla riscossione in corso;
 - e. Statistica per ogni pezzatura monete;
 - f. Dati relativi al prelievo precedente (incasso, data e ora);
 - g. Elenco degli ultimi 10 fuori servizio o inconvenienti verificatesi con data e ora (azzerabile ad ogni prelievo incassi);
 - h. Elenco delle ultime 10 aperture degli sportelli di accesso alla parte elettronica e cassetta raccogli monete (azzerabile ad ogni prelievo incassi);
29. L'apparecchiatura erogatrice dei biglietti dovrà sospendere l'erogazione ogni giorno allo scadere dell'orario prefissato, segnalando sul display apposita dicitura esplicativa e dovrà essere dotata di meccanismo di restituzione delle monete inavvertitamente introdotte dopo tale orario.

ART. 9 - CONTROLLO DELLE AREE DI SOSTA

Il servizio di controllo delle aree di sosta a pagamento sarà effettuato direttamente dall'impresa aggiudicataria con proprio personale per l'intero periodo dell'affidamento.

Durante l'orario di vigenza dei parcheggi, l'impresa concessionaria per il controllo della sosta, dovrà impiegare personale con la qualifica di ausiliario del traffico, che verrà distribuito nelle aree di sosta a pagamento.

I verbali di accertamento delle violazioni redatti dal personale ausiliario della sosta dovranno essere trasmessi settimanalmente al Comando di Polizia Locale.

Rimane a carico della Polizia Locale l'iter burocratico della procedura sanzionatoria e l'incasso



delle relative somme.

Il personale di sorveglianza e controllo durante il servizio dovrà indossare l'apposita divisa, di foggia tale da impedire ogni confusione con gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia, dovrà indossare in maniera visibile dall'utenza un tesserino con foto, idoneo a consentire l'identificazione dell'ausiliario.

Il personale dovrà comportarsi, nello svolgimento della propria attività, con correttezza, educazione e senso di responsabilità sia nei confronti degli utenti che dei dipendenti comunali e del RUP con i quali si troverà a collaborare. Qualora l'Amministrazione Comunale o il RUP accerti, in capo ad alcuno degli ausiliari della sosta un comportamento non soddisfacente, non compatibile con la funzione assegnatagli o contrario alle norme di educazione e buona condotta verso l'utenza, ne potrà chiedere l'immediata sostituzione alla ditta concessionaria, che dovrà provvedere.

Il personale che il gestore impiegherà per l'esecuzione del servizio non avrà alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

Il personale dipendente è tenuto a segnalare al Comando di Polizia Locale quelle circostanze e fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.

La violazione dovrà essere accertata, oltre che nel caso di mancato pagamento della sosta anche nel caso di mancato rinnovo o estensione del periodo di sosta. Il personale di servizio dovrà comunque garantire al proprietario del veicolo il tempo sufficiente all'approvvigionamento del necessario tagliando di sosta.

Per tutto quanto concerne i requisiti oggettivi e soggettivi degli ausiliari nonché i limiti e le modalità di accertamento delle violazioni in materia di sosta nell'ambito delle aree oggetto di affidamento trova applicazione l'art. 12-bis del d.lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

Oltre all'osservanza delle norme specificate nel presente Capitolato e da quanto presentato in sede di aggiudicazione della gara, il concessionario avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore, ivi comprese le norme regolamentari o le ordinanze municipali, aventi rapporto con il servizio oggetto del presente atto.

Gli ausiliari della sosta dovranno essere muniti di apparecchiature elettroniche per la redazione dei verbali di violazione.

Il personale addetto, al momento dell'impiego nel servizio, dovrà essere fornito di idonea formazione certificata e munito di specifico provvedimento di conferimento delle funzioni di accertamento delle violazioni da parte del Sindaco di Frascati.

ART. 10 - PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO/CLAUSOLA SOCIALE

Per l'esecuzione del contratto il concessionario impiega il gruppo di lavoro dettagliato nell'offerta tecnica. Il personale impiegato deve in ogni caso essere idoneo per quantità, qualifica e professionalità a svolgere le attività e le operazioni contemplate dal presente capitolato.

Il soggetto aggiudicatario non potrà apportare modifiche alle professionalità dichiarate al momento della presentazione dell'offerta.

Tutte le spese di personale sono a completo carico dell'impresa affidataria.

Il concessionario trasmetterà al Comune, prima della consegna del servizio, l'elenco nominativo del personale impiegato e, successivamente, ogni modifica dell'elenco stesso, per variazioni e/o sostituzioni del personale.

Resta comunque inteso che dell'operato del personale sarà totalmente responsabile l'impresa affidataria.

In caso di sciopero sarà compito dell'impresa preavvertire per tempo l'amministrazione secondo le regole di correttezza e diligenza e nel rispetto della normativa in materia di preavviso di



sciopero.

Il concessionario è tenuto a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro nonché quelle emanate nel corso della concessione, sollevando l'Ente concedente da ogni responsabilità al riguardo.

Il concessionario è tenuto ad attuare nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio condizioni normative e contrattuali conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

L'Amministrazione concedente si riserva il diritto di chiedere nel corso della concessione la certificazione e/o documentazione comprovante il rispetto di tali obblighi.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'aggiudicatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di efficacia della concessione.

Ogni qualsivoglia onere relativo al servizio da espletare è esclusivamente a carico del concessionario che ne dovrà tener conto nella determinazione dell'offerta.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'aggiudicatario non potrà avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assumendosene la relativa alea.

Nell'ambito dei servizi di cui al presente appalto, la Società appaltatrice compatibilmente con la propria organizzazione è tenuta ad assorbire almeno e prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, con preferenza rispetto a soggetti terzi, fatta salva la volontà delle persone stesse, compreso il personale appartenente alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991 o in altre condizioni di svantaggio socio-economico, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

Detta clausola dovrà essere sottoscritta in sede di produzione di offerta economica per la procedura d'appalto in oggetto, in applicazione dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Con nota prot 64446 del 15.12.2022 l'Azienda Speciale STS MULTISERVIZI ha fornito dati relativi alle modalità di gestione del servizio compreso l'elenco del personale che attualmente è impiegato ed i relativi costi.

Il personale è suddiviso in personale "amministrativo" n° 2 persone e personale addetto al servizio di gestione parcheggi a pagamento operante continuativamente sul territorio 'Ausiliari del Traffico' n° 8 persone, solo quest'ultimo oggetto di applicazione della suddetta clausola.

Per quanto concerne lo svolgimento operativo del controllo della sosta è specificato che tale attività avviene mediante gli "Ausiliari del Traffico" su due turni con il seguente orario 8.00 - 14.00 mattina e 14.00 - 20.00 pomeriggio con n° 4 operatori per turno.

Di seguito si riportano i dati forniti nello specifico degli operatori oggetto di applicazione della clausola sociale:



N	NOMINATIVO	DATA DI NASCITA	LUOGO DI LAVORO	DATA ASSUNZIONE	CCNL	LIVELLO	RUOLO	T.I./T.D.	MONTE ORE	RETRIBUZIONE ANNUALE LORDA
1	XXXXXXXXXXXXXXXX	XX/XX/1977	FRASCATI	01/07/2015	FUNZIONI LOCALI	B1	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	TEMPO INDETERMINATO	36 ORE SETTIMANALI	€ 22.051,84
2	XXXXXXXXXXXXXXXX	XX/XX/1979	FRASCATI	01/07/2015	FUNZIONI LOCALI	B1	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	TEMPO INDETERMINATO	36 ORE SETTIMANALI	€ 24.593,34
3	XXXXXXXXXXXXXXXX	XX/XX/1965	FRASCATI	01/07/2015	FUNZIONI LOCALI	B1	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	TEMPO INDETERMINATO	36 ORE SETTIMANALI	€ 24.593,34
4	XXXXXXXXXXXXXXXX	XX/XX/1981	FRASCATI	01/07/2015	FUNZIONI LOCALI	B1	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	TEMPO INDETERMINATO	36 ORE SETTIMANALI	€ 22.051,84
5	XXXXXXXXXXXXXXXX	XX/XX/1978	FRASCATI	01/07/2015	FUNZIONI LOCALI	B1	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	TEMPO INDETERMINATO	36 ORE SETTIMANALI	€ 26.693,36
6	XXXXXXXXXXXXXXXX	XX/XX/1963	FRASCATI	01/07/2015	FUNZIONI LOCALI	B1	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	TEMPO INDETERMINATO	36 ORE SETTIMANALI	€ 28.999,56
7	XXXXXXXXXXXXXXXX	XX/XX/1968	FRASCATI	01/07/2015	FUNZIONI LOCALI	B1	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	TEMPO INDETERMINATO	36 ORE SETTIMANALI	€ 22.292,34
8	XXXXXXXXXXXXXXXX	XX/XX/1969	FRASCATI	01/07/2015	FUNZIONI LOCALI	B1	AUSILIARIO DEL TRAFFICO	TEMPO INDETERMINATO	36 ORE SETTIMANALI	€ 24.593,34

Tale personale potrà essere ceduto all'Appaltatore subentrante al termine del presente contratto;

ART. 11 - VIGILANZA E CONTROLLO SUL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di esercitare, nei modi che riterrà opportuno e necessario, controlli relativi alla gestione del servizio, per verificare eventuali carenze inadempienze del concessionario o degli addetti al servizio di controllo delle aree. I rilievi saranno contestati dal RUP al Concessionario a mezzo PEC. Il Concessionario dovrà rendere le proprie giustificazioni entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione e provvedere all'immediato ripristino della regolarità del servizio.

ART. 12 - RESPONSABILITA'

Il concessionario è il solo responsabile, senza riserve ed eccezioni, nei confronti dell'amministrazione comunale relativamente alla gestione del servizio.

Il concessionario è altresì responsabile dei danni a chiunque causati, personale, utenti o terzi, in relazione all'espletamento delle prestazioni assunte o a cause a esso connesse.

Sono da ritenersi a carico del concessionario gli oneri e i rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiali e quant'altro necessario per l'esecuzione della concessione.

Il concessionario resta responsabile verso l'Ente concedente della esatta e puntuale realizzazione del servizio nonché del buon esito dello stesso in generale e dell'operato dei propri dipendenti e collaboratori.

Il concessionario è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia, ed in particolar modo, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni ecc.

Il concessionario ha inoltre ad esclusivo suo carico l'onere di risarcire all'Amministrazione Comunale e a terzi i danni comunque determinatisi durante lo svolgimento del servizio medesimo ed attribuibili ad incuria, negligenza e quant'altro di spettanza dello stesso concessionario.

Il concessionario si assume la responsabilità civile e penale derivante da qualsiasi causa dipendente dall'espletamento del servizio esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e si obbliga a sollevarla da ogni azione, nessuna esclusa, eventualmente proposta contro di essa.

L'amministrazione concedente rimane estranea ad ogni vertenza che può sorgere tra il concessionario e l'utenza nonché i suoi fornitori, creditori e terzi in genere e nei confronti del suo personale impiegato.

In caso di danni a persone o cose la responsabilità civile è a totale carico del concessionario, intendendosi integralmente sollevata l'amministrazione comunale da ogni responsabilità.



Il Comune rimarrà estraneo a tutti i rapporti giuridici e di responsabilità derivanti dalla gestione dei parcheggi, restando unico responsabile il concessionario del servizio.

Il concessionario non ha obblighi di custodia dei veicoli e del contenuto degli stessi né responsabilità per eventuali danni provocati da terzi alle persone e/o ai veicoli presenti nelle aree di soste o nelle strutture.

La ditta aggiudicataria non potrà sospendere il servizio con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'ente.

Il Comune di Frascati sarà sollevato da ogni responsabilità nei confronti dei proprietari e/o possessori di veicoli che dovessero agire per il risarcimento di danni verificatisi durante la sosta, anche all'interno delle strutture.

La nomina sindacale degli Ausiliari del Traffico esonera il Sindaco e il Comune da qualsivoglia forma di responsabilità amministrativa, civile e penale derivante dal rapporto di lavoro che riguarderà solo ed esclusivamente il concessionario e il personale ausiliario assunto.

ART. 13 – ASSICURAZIONI

È a carico del concessionario l'onere della stipula di apposite polizze assicurative a copertura dei danni che potrebbero derivare alle cose, al personale, agli utenti o a terzi nell'espletamento della concessione. È ammessa, in sostituzione, la presentazione di polizze assicurative in corso di validità, debitamente integrate con specifica appendice di inclusione dei rischi derivanti dall'esecuzione delle prestazioni previste dal presente capitolato.

Tali assicurazioni dovranno avere i seguenti contenuti obbligatori:

1) Garanzia R.C.T.

La garanzia di responsabilità civile (R.C.T.) deve ricomprendere ed essere riferita all'esercizio di tutte le attività prestate dal concessionario e meglio descritte nel presente capitolato. La garanzia deve contenere obbligatoriamente, anche in forma di appendice, le seguenti clausole:

- l'assicurazione delle attività accessorie e complementari alla attività principale, nessuna esclusa né eccettuata;
- la responsabilità civile personale di ogni "prestatore di lavoro", ovvero ogni persona fisica di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporti di lavoro, il concessionario si avvalga nell'esercizio delle attività specificate, ivi compreso il titolare dell'operatore economico concessionario, eventuali familiari coadiuvanti, associati in partecipazione, soci del concessionario;
- il riconoscimento della qualifica di "Terzo" — a tutti gli effetti e ai fini della assicurazione — al Comune di Frascati, per danni eventualmente subiti dai propri amministratori e dipendenti (prestatori di lavoro come sopra definiti), da cose, strutture, beni immobili e mobili in genere di proprietà comunale o dal Comune detenuti a qualsiasi titolo;
- l'estensione alle usuali condizioni particolari, generalmente adottate dal mercato assicurativo e riferite a:
 - responsabilità civile derivante dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.;
 - lavori ceduti in appalto o sub/appalto (se tali attività saranno ammesse).

I massimali previsti in polizza non dovranno essere inferiori ai seguenti importi:

- limite catastrofale Euro 10.000.000,00
- limite per persona Euro 2.500.000,00
- limite per danni a cose e/o animali Euro 2.500.000,00

2) Polizza assicurativa a copertura dei rischi di danno per tutte le opere oggetto di gestione, estesa ad incendio, fulmine, esplosione, scoppi, danneggiamenti, atti vandalici e dolosi, eventi atmosferici ecc. dei beni costituenti i parcheggi di proprietà dell'Amministrazione Comunale per una somma assicurata minima di € 8.000.000,00 (€2.000.000,00 per ciascun immobile), senza deduzioni



di scoperto. Detta polizza deve essere stipulata in favore del Comune e cesserà di avere effetto dopo 90 giorni dalla riconsegna degli immobili al Comune

Le polizze, debitamente quietanzate dalla compagnia di assicurazione, dovranno essere presentate dal concessionario al Comune prima della stipula del contratto. Le polizze dovranno essere attive per tutte le annualità previste nel contratto; le quietanze rilasciate dagli assicuratori a conferma del pagamento del premio riferito a ogni annualità successiva dovranno essere prodotte al Comune alle relative scadenze. La mancata presentazione dei titoli comprovanti il pagamento dei premi assicurativi comporterà la decadenza dall'aggiudicazione, in danno.

Le polizze dovranno specificare che tra le persone si intendono compresi gli utenti e i terzi.

Le polizze dovranno coprire l'intero periodo della concessione. Le stesse potranno avere una durata anche annuale, con obbligo di rinnovo da parte del concessionario.

Il concessionario si impegna a presentare all'amministrazione comunale copia delle polizze e a presentare, a ogni scadenza annuale delle stesse, la dichiarazione da parte della compagnia assicurativa circa il regolare pagamento del premio.

L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che, anche in itinere, dovessero verificarsi nell'espletamento delle prestazioni oggetto di questo capitolato.

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ricadenti su di esso. Le spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dal corrispettivo dovuto al concessionario e, in ogni caso, da questo rimborsate.

I limiti di risarcimento, le franchigie, gli scoperti eventualmente stabiliti dagli assicuratori nelle condizioni contrattuali della copertura assicurativa (o coperture assicurative) resteranno totalmente a carico del concessionario o delle imprese aggiudicatrici; conseguentemente i suddetti limiti non potranno in alcun modo essere opposti al Comune o al terzo danneggiato.

Le polizze di cui sopra devono comprendere:

- la rinuncia all'azione di rivalsa da parte della compagnia assicuratrice nei confronti dell'Amministrazione Comunale concedente e suoi dipendenti/consulenti;
- l'operatività delle garanzie anche per i casi di colpa grave del concessionario e per i casi di dolo o colpa grave delle persone delle quali il concessionario è responsabile.

Qualora la polizza, a seguito di verifiche d'ufficio, non dovesse risultare adeguata all'attività oggetto della concessione e a quanto disposto dal presente articolo, il concessionario sarà tenuto a renderle conformi a quanto richiesto dalla stazione appaltante. Il mancato adeguamento da effettuarsi prima dell'inizio del servizio comporterà la decadenza dell'aggiudicazione, in danno.

La stazione appaltante resterà comunque estranea a ogni rapporto intercorrente fra il concessionario e le compagnie di assicurazione in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleverà in alcun modo il concessionario dalle sue responsabilità nei confronti del Comune anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali stabiliti per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa, comunque avvenuta, comporterà la risoluzione del contratto in danno.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'esecutore del contratto è obbligato a costituire prima della stipula del contratto una garanzia fideiussoria, avente validità per tutto il periodo contrattuale, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia del corretto espletamento del servizio e delle inadempienze contrattuali. La polizza è altresì a garanzia del mancato versamento al Comune degli introiti derivanti dalla gestione del servizio.



La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 93 da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 15 - CESSIONE - DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

A pena di nullità e conseguente risoluzione del contratto, il servizio di gestione dei parcheggi a pagamento oggetto del presente capitolato non potrà essere ceduto né in parte né nella sua interezza. Non è ammessa la subconcessione del servizio di gestione parcheggi a terzi.

ART. 16 - FORMA DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

Il contratto verrà stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante.

Le spese di registro, i diritti e ogni altra spesa accessoria sono a carico dell'aggiudicatario, che dovrà effettuare per esse un congruo deposito all'atto della firma dello stesso.

ART. 17 - PENALI

Ove siano accertati fatti, comportamenti od omissioni che costituiscano violazione del presente capitolato ovvero violazione di norme o di regolamenti che possano condurre a disservizio, la stazione appaltante contesterà gli addebiti prefissando un termine massimo di 10 giorni per eventuali giustificazioni.

Qualora il concessionario non provveda ovvero le giustificazioni non risultassero sufficientemente valide, viene assoggettato al pagamento di una somma pari ai danni eventualmente arrecati e di una penale variabile da € 100,00 a € 5.000,00 secondo la gravità dell'inadempienza e sulla base di quanto descritto in seguito.

Il pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento; in mancanza il Comune provvede a recuperare la somma corrispondente avvalendosi della cauzione. La medesima dovrà essere integrata entro i successivi trenta giorni.

Qualora il concessionario avesse cumulato penali per un importo pari o superiore al 10% del valore del contratto sarà automaticamente ritenuto gravemente inadempiente e la stazione appaltante potrà disporre la rescissione del contratto.

L'applicazione delle detrazioni economiche o dei provvedimenti accessori non solleva il concessionario dalle responsabilità civili e penali che lo stesso si è assunto con la stipulazione del contratto e che dovessero derivare dalla sua incuria.

A fronte delle seguenti inadempienze sono applicate le sanzioni a fianco riportate:

- a) ritardato versamento mensile degli introiti, da uno a sette giorni: € 1.000,00;
- b) ritardato versamento mensile degli introiti, da otto a quindici giorni: € 3.000,00;
- c) ritardato versamento mensile degli introiti, oltre 16 giorni: € 5.000,00;
- d) mancata pulizia delle apparecchiature e degli impianti in gestione: da € 200,00 a € 500,00;
- e) ritardo ingiustificato nel predisporre interventi di manutenzione o di ripristino del funzionamento delle apparecchiature entro 24 ore dall'intervenuta interruzione del funzionamento: sanzione da € 1.000,00 a € 5.000,00;



- f) impossibilità nel contattare il coordinatore del servizio: € 500,00;
- g) comportamento inadeguato del personale: sanzione da € 100,00 a € 500,00;
- h) comportamenti non rispettosi della privacy degli utenti: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
- i) mancata presentazione nei termini stabiliti delle statistiche o dei dati richiesti dal Comune: sanzione da € 500,00 a € 1.000,00;
- j) mancata osservanza in generale delle norme previste nel capitolato e nell'offerta tecnica: da € 1.000,00 a € 5.000,00;
- k) mancata presenza in servizio del personale o non rispetto dell'orario, secondo quanto indicato nell'offerta tecnica: da € 500,00 a € 1.000,00;
- l) mancata consegna, al termine del contratto, delle apparecchiature e degli impianti in buono stato di conservazione e perfettamente funzionanti: riduzione della cauzione per l'importo corrispondente al costo sostenuto dal Comune, o dal soggetto subentrante, per le nuove apparecchiature e/o impianti e per la loro installazione;
- m) mancata collaborazione nella fase di subentro dell'eventuale nuovo gestore al termine del contratto: € 2.000,00;
- n) ritardo da uno a quindici giorni, nell'attivazione delle migliorie offerte in sede di gara rispetto al cronoprogramma presentato, da € 1.000,00 a € 2.000,00;
- o) ritardo da sedici a trenta giorni, nell'attivazione delle migliorie offerte in sede di gara rispetto al cronoprogramma presentato, da € 3.000,00 a € 5.000,00;
- p) per ogni giorno di ritardo ulteriore rispetto a quanto previsto nel precedente punto p), € 500,00;
- q) mancato rispetto dei tempi previsti dal presente capitolato (esclusi i casi di forza maggiore debitamente comprovati) per l'installazione dei nuovi parcometri: da € 2.000,00 a € 4.000,00 per ogni giorno di ritardo;

Sono ritenute inadempienze gravi le seguenti mancanze:

1. reiterati ritardi nel versamento degli introiti;
 2. mancata esecuzione o ingiustificata interruzione del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati);
 3. totale o parziale non attuazione di quanto proposto in sede di gara (offerta tecnica/gestionale);
 4. accumulo di tre sanzioni previste nel paragrafo precedente nell'arco di sei mesi ovvero abituale deficienza e/o negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
 5. violazione degli obblighi contrattuali e previdenziali a favore dei dipendenti;
 6. perdita, nel corso del contratto, del possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa.
- Verificandosi una o più delle inadempienze gravi e senza che il concessionario fornisca adeguate giustificazioni, il Comune procederà alla risoluzione unilaterale per grave inadempimento.

Un ritardo di oltre 30 (trenta) giorni rispetto ai termini previsti per l'attivazione dei nuovi parcometri, darà facoltà al Comune, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo, in forza di quanto previsto dall'articolo 108 del Codice.

Resta impregiudicata la facoltà del Comune di richiedere indennizzi anche maggiori delle somme sopra indicate nel caso in cui i danni provocati risultino superiori.

Mancando il concessionario in forma reiterata e non giustificata anche solo a uno degli obblighi a lui imposti, sarà facoltà del Comune risolvere il rapporto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile. In tale evenienza il Comune ha diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla garanzia definitiva. Nel caso in cui il concessionario receda unilateralmente dal contratto, sarà facoltà del Comune incamerare l'intera garanzia prestata, fatto salvo il diritto alla rifusione dei danni e delle spese sostenute per l'ammontare eventualmente non coperto dalla stessa. Il ritardo nel versamento degli introiti mensili al Comune comporta, oltre alle sanzioni sopra descritte, il pagamento degli interessi di mora.



ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall'articolo 108 del Codice e per grave inadempimento agli obblighi contrattuali così come riportato nell'art. 176 del Codice.

Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c. e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- abituale deficienza e negligenza nell'espletamento della concessione, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano in tutto o in parte il regolare svolgimento delle prestazioni affidate;
- eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria;
- apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa aggiudicataria;
- inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali;
- sospensione o interruzione della concessione, per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per almeno un giorno;
- messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario;
- mancato pagamento dei premi assicurativi delle polizze obbligatorie.
- applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un semestre.

La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l'impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione.

Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune il diritto di affidare a terzi la concessione in danno del concessionario.

La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Verificandosi l'ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto all'integrale risarcimento di tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata.

ART. 19 - MODIFICA DEL CONTRATTO

La concessione può essere modificata nei casi e con le modalità indicate nell'art. 175 del Codice.

ART. 20 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto si intenderà risolto di diritto se si verificano le seguenti condizioni:

- insorgenza a carico della ditta concessionaria del servizio di un procedimento di dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
- pronuncia nei confronti del titolare o dei soci con poteri di rappresentanza di condanne penali definitive;
- accertamento di non rispondenza nelle dichiarazioni anche in parte rese dal concessionario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- mancata attivazione del servizio nei tempi stabiliti nel caso siano dipendenti dalla esclusiva responsabilità del concessionario;
- nei casi previsti nell'art. 16 del presente capitolato;



- ogni altro caso previsto dalla legislazione vigente.

ART. 21 - AVVIO DELLA CONCESSIONE IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di dare avvio alla prestazione contrattuale mediante adozione di apposito provvedimento dirigenziale, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Ai fini della esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Giudice Ordinario — Foro di Velletri (RM).

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria (Art. 209, comma 2, del Codice).

ART. 23 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Le notizie relative all'attività oggetto del presente capitolato, comunque venute a conoscenza del personale dell'impresa aggiudicataria nell'espletamento delle prestazioni affidate, sono coperte dall'obbligo di riservatezza e non devono, in alcuna forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né possono essere utilizzate, da parte dell'impresa o da parte dei collaboratori dalla stessa per fini diversi da quelli previsti nel presente capitolato.

ART. 24 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI E NORMATIVA ANTIMAFIA

Il Concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare, si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in concessione del servizio. A tal fine, l'impresa affidataria, si obbliga ad effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

Il Concessionario s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Roma — della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Qualora il Concessionario non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento al concessionario e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione della concessione in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.



ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO

Il concessionario si obbliga ad estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal “Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165” di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62.

In caso di violazione accertata dei predetti obblighi il contratto è automaticamente risolto ai sensi dell’art. 2, comma 3 del su citato Codice.

ART. 26 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti faranno riferimento alle leggi, regolamenti, ordinanze municipali aventi attinenza con il servizio oggetto del presente capitolato e alle disposizioni ministeriali, emanati od emanandi, nulla escluso o riservato, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Riccardo Basili

